

TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Successivamente oggi 18.4.2018, ore 11.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 2901/2016

R.A.C.C., promossa da

....., con l'avvocato

....., domiciliato presso l'avvocato

contro

....., e poi interrotta e riassunta

contro

.....

A

..... in persona dei Commissari liquidatori, e “

....., costitutesi entrambe con gli avvocati F..... e

....., domiciliati presso l'avvocato



avente ad oggetto: **contratti bancari,**

sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato in

sostituzione dell'avvocato i; per le parti convenute,

l'avvocato), in sostituzione degli avvocati ia e

Si dà atto che il giudice provvede a redigere il verbale in video



scrittura e provvede poi all'invio in cancelleria per via telematica, tramite *consolle* del magistrato.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avvocato
li precisa le conclusioni come segue: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed
incidentale, In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la legittimazione
passiva nella presente causa di _____, a. in virtù della
intervenuta successione a titolo particolare di _____
nel diritto controverso in ragione della cessione dei contenziosi civili
relativi ai giudizi già pendenti alla data del 26 giugno 2017, di cui all'art.
3 sub 3.1.2 b (vii) del Contratto di cessione di azienda sottoscritto tra la
cedente _____ SA e la cessionaria
_____ a in data 26 giugno 2017 presso lo studio del Notaio Dott.
_____ in Milano. Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità
della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per
tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello
successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per
inefficacia e inapplicabilità della stessa nonché dell'addebito di somme
per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura
periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare
alla attrice la somma di € 16.172,87 o la maggiore o minor somma
risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di
somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra e oltre



al riconoscimento degli eventuali interessi creditori non accreditati. Accertato e dichiarato che il montante periodico trimestrale nominale sul quale sono stati conteggiati gli interessi debitori è superiore a quello effettivo risultante dalla epurazione degli addebiti contestati, condannare la banca alla restituzione degli importi addebitati in eccedenza. In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA, come dovuti, per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”

L'avvocato [] così conclude: “Per ciascuna delle due assistite, come nelle rispettive comparse di costituzione successive alla riassunzione del processo.”.

Entrambi i difensori si rimettono al giudice per l'eventuale liquidazione delle spese.

Le parti discutono la causa oralmente, dopo di che il giudice si ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, pronuncia la seguente

SENTENZA





REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

“_____” S.n.c.” convenne in giudizio “_____” per chiederne la condanna al pagamento della somma di € 16.172,87 a titolo di restituzione di quanto illegittimamente preteso (capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica) in esecuzione di un contratto di conto corrente già precedentemente estinto. La banca si costituì per chiedere il rigetto della domanda, sollevando eccezioni di merito (comprese quelle preliminari di prescrizione e decadenza). Mentre era in corso la consulenza tecnica disposta dal giudice, il processo venne interrotto perché la convenuta venne sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (Decreto Ministero Economico e Finanza n° 185 del 25.6.2017, in attuazione del decreto legge n° 99 del 2017 di pari data, convertito, con modificazioni, in legge n° 121 del 2017).

“_____” ha quindi riassunto il processo interrotto nei confronti di _____ “_____” a”, indicata quale successore a titolo universale dell’originaria convenuta, e nei confronti di _____, indicata quale successore a titolo particolare, in forza del contratto di “cessione di azienda” 26.6.2017 (doc. n° 8 prodotto dall’attrice). “_____” a. in



_____ si è costituita per eccepire la improcedibilità della domanda nei suoi confronti (dovendosi procedere nelle forme e nella sede dell'accertamento del passivo concorsuale), mentre "_____ ha eccepito di non essere subentrata nel rapporto oggetto del presente processo, essendo esso escluso dal perimetro della cessione d'azienda.

Su tali questioni preliminari la causa è stata immediatamente rimessa in decisione.

Per quanto riguarda "_____ a. in _____ tiva", a ben vedere, parte attrice non propone nei suoi confronti alcuna domanda, avendola citata in riassunzione soltanto in ossequio al principio per cui – in caso di "successione a titolo particolare nel diritto controverso" – "il processo prosegue tra le parti originarie" (art. 111, comma 1°, c.p.c.).

Per quanto riguarda, invece, "_____ ", la sua preliminare eccezione di merito (basata sull'assunto che la presente controversia non rientrerebbe tra i rapporti ceduti con l'azienda) è palesemente infondata. Infatti, l'art. 3.1.2., lett. b), vii), annovera tre le "passività incluse" "i contenziosi civili (e relativi effetti, negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione". La tesi di parte convenuta in riassunzione è che la precisazione contenuta nell'*incipit* della lettera b) (secondo cui per "passività incluse" "si intendono i singoli debiti ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria"),



insieme alla "ratio che sottostà a detta operazione ("recuperare fiducia della clientela", evitare "la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte", evitare "gravi perdite per i creditori non professionali chirografari" ed evitare "una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio"), indurrebbero a concludere che i "contenziosi civili" cui fa riferimento l'invocato paragrafo *vii*) sarebbero solo quelli riferibili a rapporti contrattuali ancora in essere al momento della cessione d'azienda e non anche quelli già precedentemente cessati (qual era pacificamente quello qui oggetto di causa).

Ebbene, tale tesi non è condivisibile, innanzitutto perché non coerente con la presupposta disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n° 99, che esclude dalla cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione" e "le relative passività" soltanto se "sorte successivamente ad essa". Inoltre, e in ogni caso, perché l'esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili "relativi a giudizi già pendenti" non avrebbe in realtà alcun significato e alcun effetto se fosse riferita soltanto ai rapporti contrattuali pendenti. Infatti, in questi ultimi il cessionario subentra come effetto naturale del contratto, ai sensi dell'art. 2558 c.c., assumendo di conseguenza tutti i diritti e gli obblighi del cedente nei confronti del contraente ceduto (v. Cass. 5.11.2003, n° 16635; Cass. 6.12.1995, n° 12576), sicché non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevederne l'inclusione. E le clausole del contratto devono essere interpretate, nel dubbio, "nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne



avrebbero alcuno" (art. 1367 c.c.).

In definitiva, si tratta di prendere atto che nei confronti di " _____
_____ in _____ attiva" non
viene svolta alcuna domanda e non vi è luogo a provvedere, nemmeno
per dichiarare improcedibile una domanda che non c'è (restando nella
facoltà delle parti di chiedere, e rispettivamente di accettare, l'eventuale
estromissione ai sensi dell'art. 111, comma 3°, c.p.c.). Mentre, per
quanto riguarda la domanda nei confronti di "l'_____
_____",
respinta con sentenza non definitiva l'eccezione di merito che – se
accolta – avrebbe potuto definire il giudizio (art. 279, n° 3, c.p.c.), il
processo deve essere rimesso in istruttoria per procedere
all'espletamento della c.t.u. rimasta in sospeso a seguito
dell'interruzione. A ciò si provvedere con separata ordinanza a verbale
in calce.

La decisione sulle spese di lite è ovviamente riservata alla
sentenza definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, non definitivamente pronunciando nella
causa, così decide:

1. dato atto che nei confronti di " _____
_____ in _____ attiva" non viene svolta
alcuna domanda, accerta che il rapporto oggetto del presente
processo rientra nell'ambito di quelli trasferiti a _____
_____ con il contratto di cessione d'azienda 26.6.2017 e, per



l'effetto, respinge, perché infondata, la relativa eccezione preliminare di merito;

2. provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria.

Il giudice.

(dott. Andrea Zuliani)

Quindi il giudice, data lettura della sentenza non definitiva pronuncia la seguente

ORDINANZA

vista la sentenza non definitiva di cui sopra;

ritenuta la necessità di rimettere la causa in istruttoria per proseguire l'espletamento della c.t.u.;

visti gli artt. 280 e 281-bis c.p.c.;

fissa l'udienza del 14.5.2018, ore 10.50, per la comparizione della c.t.u., dott.ssa Cecilia Toneatto, e delle parti.

Si notificchi alla c.t.u. e si comunichi alle parti.

Il giudice istruttore.

(dott. Andrea Zuliani)

